



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

Oggetto: Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028 e del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

L'anno duemilaventicinque addì 16 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

	A s s e n t i	
	Giust.	Ingiust.
Presenti i signori:		
Barristotti Massimo		
Belovski Ido		
Boschi Marco		
Cainelli Matteo		
Calliari Franco		
Cattoi Renzo		
De Zuani Alessandro		
Frizzera Romeo		
Lusente Mattia	X	
Ortombina Walter		
Pasquali Rudi		
Poletti Lara		
Raffaelli Daniel	X	
Tovazzi Alberto		
Tovazzi Giancarlo	X	
Volani Emanuele - Sindaco		
Voltolini Mariateresa		
Zenatti Alessandro		

Assiste il Segretario dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Alessandro De Zuani, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma T.A.A.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

18.12.2025

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE
dott.ssa Laura Brunelli

Oggetto: Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028 e del bilancio di previsione finanziario 2026-2028

Relazione.

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1, dell'art. 54, della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Preso atto che la L.P.n.18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*.

Rilevato che i suddetti atti rinviavano alla Nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema del Bilancio di Previsione, per la predisposizione completa del Documento Unico di Programmazione, in quanto non vi erano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2026-2028, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 del 13 novembre 2024 e la sua integrazione del 14 luglio 2025 sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali del Consorzio dei Comuni.

Visto il testo aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali e dalla Giunta comunale, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi strategici, e ritenuto pertanto di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento di DUP dando atto che lo stesso

si configura come lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo e, pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, dell'art. 11, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati).

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., che fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Il sopra richiamato D.Lgs. 118/2011, al suo Allegato 4/1 concernente il principio contabile applicato della programmazione di bilancio, reca precise disposizioni in merito alla formazione del bilancio previsionale finanziario.

In data 25 luglio 2023 il MEF ha emanato un Decreto, recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»", al fine di giungere all'approvazione dei bilanci previsionali nei termini previsti (31/12 dell'anno precedente quello di riferimento), senza dover procedere a continue proroghe sui termini, come accaduto nelle annualità precedenti.

Tale Decreto ha novato il punto 9.3 "procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali", in particolare prevedendo, al punto 9.3.1, quanto segue:

"il processo di bilancio degli enti locali... è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

- *Dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo...;*
- *Dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente ad amministrazione invariata (c.d. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario".*

Successivamente, ha stabilito che il Responsabile del servizio finanziario trasmetta il bilancio tecnico ai responsabili dei servizi dell'ente, con richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza (giusto art. 153, c.4 del TUEL), anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, e sono inviati anche alla Giunta comunale ed al Segretario comunale. Contestualmente il Responsabile del servizio finanziario trasmette anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e di quanto ricevuto, entro il 5 ottobre i Responsabili dei servizi predispongono e comunicano al Responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e spesa di competenza inviando anche le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP. Si specifica che "in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il Responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate".

Vista la deliberazione della giunta comunale nr. 157 di data 05.09.2024 di approvazione dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle nuove previsioni di bilancio previsionale finanziario del 2025-2027 e seguenti;

Visti il protocollo inviato dal Responsabile del Servizio Finanziario: nr. 5751 del 02.09.2025 di trasmissione del primo bilancio tecnico a normativa vigente;

Viste le risposte dei responsabili di servizio, componenti di staff e/o responsabili dei capitoli arrivate entro il 03.10.2025 acquisite ai protocolli nr. 6377, 6475, 6476, 6477, 6478, 6502, 7055.

Visto il protocollo nr. 6724 del 14.10.2025 con il quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso alla Giunta e al Segretario Comunale il bilancio tecnico definitivo con previsione dell'avanzo presunto.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

L'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 ha stabilito con valenza strutturale (e cioè a regime, valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari) che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (T.A.R.I.) o extratributari (T.A.R.I.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'1 gennaio dello stesso anno. Questo significa che per questa tipologia di provvedimenti (Regolamento, PEF, tariffe) il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione (vedi ultimo Paragrafo di questa Circolare). Il termine per l'approvazione di tutti i provvedimenti in materia di entrate (che deve essere antecedente al bilancio) è stato differenziato ma, si sottolinea, solo per gli atti relativi alle entrate collegate al ciclo dei rifiuti. L'articolo 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 ha inoltre stabilito che se il termine per l'adozione del bilancio di previsione viene differito ad una data successiva al 30 aprile, anche il termine per l'approvazione dei provvedimenti in materia di tariffe collegate al ciclo dei rifiuti viene automaticamente postposto rispetto al 30 aprile.

Richiamate quindi:

- la propria precedente deliberazione giuntale n. 208 dd. 16.12.2025 inerenti all'approvazione delle tariffe 2026 del servizio acquedotto e fognatura;
- la propria precedente delibera giuntale n. 97 dd 13.07.2023 di Aggiornamento rette di frequenza asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Volano, Besenello e Calliano a partire dall'anno 2024.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale di data odierna nr. 40 di approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come, con sentenza della Corte costituzionale 17.05.2018, n. 101, sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti

territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466, dell'art. 1, della L. n.232/2016, non trova più applicazione.

Evidenziato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 30.07.2019, si è disposto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019-2020 secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Rilevato che con deliberazione n. 22 dd. 29.07.2019 si è deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

Ricordata la deliberazione di Giunta n. 120 del 15.06.2021, con cui è stata rinviata l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Considerato opportuno e rispondete con le dimensioni, anche organizzative dell'ente, ritenere di avvalersi della suddetta facoltà e pertanto non predisporre il bilancio consolidato;

Dato atto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione dello schema di Documento Unico di programmazione 2025-2027 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18 bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 presenta gli allegati predisposti, come richiesto dalla normativa vigente.

Visto lo schema di Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028.

Viste e richiamate:

- la deliberazione consigliare n. 06 di data 29.04.2025 di approvazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2024;
- la deliberazione consigliare n. 44 di data 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 14.11.2025 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione consigliare n. 27 di data 29.07.2025 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;

Verificata la necessità di provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti e forniti dall'Amministrazione Comunale;

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028:

- è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
- è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) secondo le disposizioni della L. 205/2017 e ss.mm. e ii. secondo le percentuali previste dal medesimo dettato normativo;

Si dà atto che prima della votazione della deliberazione in oggetto, il Consiglio ha esaminato n. 5 ordini del giorno attinenti al punto, presentati in data 16.12.2025 e assunti a protocollo comunale in data 17.12.2025 sub n. 8242 – 8243 – 8244 – 8245 - 8246 dai gruppi consiliari Partito Autonomista Trentino Tirolese, Rinnoviamo Volano e Volano Democratica e che due ordini del giorno sono stati approvati dal Consiglio con deliberazioni n. 41 e n. 42 dd. 16.12.2025;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di bilancio di previsione 2026-2028, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 14.11.2025;

Precisato che lo schema di bilancio di previsione 2026-2028 corredato dai relativi allegati è stato depositato per visione e consultazione da parte dei consiglieri comunali previa specifica comunicazione prot. n. 7914 di data 02.12.2025 coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., dall'Organo di Revisione agli atti sub prot. n. 7852 di data 28.11.2025;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa al bilancio, della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 25.11.2019, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Luisa Zamboni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Luisa Zamboni, in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto, al fine di garantire l'immediata operatività del bilancio previsionale 2026-2028, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

- la deliberazione della giunta comunale nr. 157 di data 05.09.2024 di approvazione dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio previsionale finanziario del 2025-2027 e successivi;
- Visti il protocollo inviato dal Responsabile del Servizio Finanziario: nr. 5751 del 02.09.2025 di trasmissione del primo bilancio tecnico a normativa vigente;
- Viste le risposte dei responsabili di servizio, componenti di staff e/o responsabili dei capitoli arrivate entro il 03.10.2025 acquisite ai protocolli nr. 6377, 6475, 6476, 6477, 6478, 6502, 7055.
- Visto il protocollo nr. 6724 del 14.10.2025 con il quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso alla Giunta e al Segretario Comunale il bilancio tecnico definitivo con previsione dell'avanzo presunto.
- Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, sottoscritto in data 13 novembre 2024 e la sua integrazione del 14 luglio 2025;
- Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 14.11.2025 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- Visto il Decreto del Ministero Economia e Finanza del 25 luglio 2023 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- Visto tutte le delibere citate in premessa;

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti: favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Calliari Franco, Ortombina Walter, Poletti Lara, Tovazzi Alberto) ed astenuti nessuno su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 unitamente al programma degli investimenti, patrimonio e piano triennale delle opere pubbliche della Giunta comunale, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di non adottare la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio 2026 secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.;
4. di avvalersi dalla facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e pertanto non predisporre il bilancio consolidato, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 30.07.2020;
5. di dichiarare con voti: favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Calliari Franco, Ortombina Walter, Poletti Lara, Tovazzi Alberto) ed astenuti nessuno su n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

6. di dare atto che la documentazione di cui alla presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bilanci";
7. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio da parte di questo Consiglio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli dirigenti, i quali saranno tenuti ad adottare i conseguenti atti gestionali;
8. di precisare altresì che la Giunta comunale provvederà ad approvare il PIAO;
9. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessandro De Zuani

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 3° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addi

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

16.12.2025

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo